

prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007

Doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore - Ricorrenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007

L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla CNPAF nei confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007